

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	359	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682);		
CIRILLO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (498);		
VETRONE: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225)	360	
PRESIDENTE	360, 361, 362, 364 365, 366, 367, 368, 371	
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	361, 365, 366	
BOTTA, <i>Relatore</i>	360, 361, 362, 363 364, 365, 366, 367	
CIRILLO	369	
GUARRA	363, 365, 367, 371	
PALUMBO	361, 362, 365, 367	
VETRONE	370	
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):
		Senatore SANTALCO: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3352)
		PRESIDENTE 371
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 371
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
La seduta comincia alle 10.		
CUSUMANO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Cirillo, Vetrano e Vetrone sostituiscono rispettivamente i deputati Bottarelli, Ciuffini e Verga.		

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682) e delle proposte di legge Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (498); Vetrone: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cirillo ed altri: « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; Vetrone: « Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Comunico che sul testo unificato dei progetti di legge in esame la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. La V Commissione bilancio ci ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato del disegno e delle proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla Commissione di merito in data 9 gennaio 1975, alle seguenti condizioni: a) soppressione del primo comma dell'articolo 7 che, in quanto estensivo della sfera di applicazione dell'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risulta privo di copertura finanziaria; b) riduzione a lire 9 milioni del limite massimo di contributo di cui al secondo comma dell'articolo 8; c) soppressione dell'articolo 16; d) modifica dell'articolo 22, nel senso che la relativa spesa di lire 45 miliardi deve essere iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, anziché del Ministero del tesoro, afferendo a competenze regionali delegate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e non trasferite ai sensi dell'articolo 117 della stessa Costituzione.

La Commissione suggerisce inoltre l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, che appare

superfluo, nonché l'ultimo comma dell'articolo 8, la cui disposizione è certamente implicita nel primo comma dello stesso articolo; di sopprimere all'articolo 10 le parole: « a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, essendo evidente l'erroneità dell'inciso, e all'articolo 17 le parole: " ai coltivatori diretti, agli artigiani ", per evitare il rischio di riaprire pratiche già definite, e le parole: " ai pensionati di guerra ", perché ritenute superflue. Si suggerisce, infine, la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 9: " l'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica " ».

Nessun altro chiedendo ora di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOTTA, Relatore. Mi auguro che questa mattina la Commissione, dopo il lungo dibattito che si è avuto, possa giungere all'approvazione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge, che ha introdotto sostanziali modifiche al contenuto dei singoli provvedimenti.

Ricollegandomi a quanto già si è detto durante la discussione, non posso che evidenziare ancora una volta l'insufficienza dei fondi stanziati, anche se dobbiamo tener presente l'attuale situazione generale, che non permette di agire diversamente. Pertanto, se ritengo che il presente testo unificato possa recepire le istanze normative, anche a carattere locale, circa la possibilità di utilizzare celermente i fondi a disposizione, specialmente per contributi a favore della ricostruzione da parte di privati, penso anche che sarà necessaria un'ulteriore integrazione dei fondi previsti. Tale integrazione — la cui opportunità è stata evidenziata anche in sede di V Commissione bilancio — potrebbe essere disposta in un provvedimento impostato come legge-quadro, per garantire la migliore utilizzazione dei fondi messi a disposizione.

Come i colleghi hanno sentito, la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge parere favorevole: in sede di discussione degli articoli, prenderemo in considerazione le mo-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

difiche suggerite agli stessi dalla V Commissione bilancio e che mi sembrano quasi tutte opportune.

Propongo quindi di assumere come testo base per la discussione degli articoli il testo unificato predisposto dal gruppo di lavoro di cui il Presidente ha dato lettura in una precedente seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia necessaria la totale demolizione del fabbricato.

La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione di cui al primo comma.

L'onorevole Palumbo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia necessaria la totale demolizione del fabbricato » *con le altre:* « i proprietari di tutte le unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale demolizione del fabbricato ».

Al secondo comma sopprimere le parole: « di cui al primo comma ».

PALUMBO. A parte la modifica del tutto formale al secondo comma dell'articolo, propongo di sostituire la frase: « tutti i proprietari di unità immobiliari » con l'altra: « i proprietari di tutte le unità immobiliari » perché risulti più chiaramente che a queste ultime s'intende far riferimento. Mi sembra poi opportuno sostituire la parola: « necessaria » con l'altra: « disposta », perché non è la necessità della demolizione, ma il provve-

dimento di demolizione stesso, una volta che sia disposto, a mettere in moto il meccanismo previsto dall'articolo.

Si tratta, comunque, di modifiche che non incidono sulla sostanza del dispositivo, ma intendono darne una più corretta formulazione.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se l'articolo 3 rimane nel testo attuale si rileva una contraddizione con l'articolo 1, dove ci si riferisce a fabbricato da ricostruire. Nell'articolo 3 invece si fa riferimento alla ricostruzione o a riparazioni rischiando di essere poco chiari: pertanto o all'articolo 3 ci si limita a disporre in merito alla ricostruzione e non si fa cenno alla riparazione oppure all'articolo 1 occorre fare riferimento anche alla riparazione dello stabile. Non vorrei che poi sorgessero delle contestazioni sull'interpretazione della legge.

BOTTA, *Relatore*. L'articolo 3 ha modificato il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 1431 solo a proposito del riferimento « al momento del finanziamento » anziché « al momento dell'approvazione della perizia » ai fini della determinazione della spesa. In tal modo si sono poste sullo stesso piano, agli effetti del finanziamento, tutti gli aventi diritto al contributo per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati.

Non mi sembra quindi sia opportuno legare l'articolo 3 all'articolo 1.

PALUMBO. L'articolo 1 prevede l'ipotesi che il fabbricato debba essere demolito, ma è possibile che nel fabbricato vi siano abitazioni non danneggiate. I proprietari hanno perciò egualmente diritto ad essere risarciti, anche se le loro case non sono state danneggiate.

BOTTA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Palumbo. Il secondo comma è stato introdotto per eventuali eccezioni della Corte dei conti sulla mancata presentazione della domanda di contributo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palumbo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Palumbo al secondo comma

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, i proprietari di tutte le unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorchando sia disposta la totale demolizione del fabbricato.

La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purché conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

L'onorevole Palumbo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « fabbricati » con le altre « unità immobiliari ».

PALUMBO. Ritengo necessaria questa correzione formale perché altrimenti non è chiaro a cosa si riferisce l'aggettivo « emigrati » e poi perché si può anche essere proprietari di una unità immobiliare e non di un intero fabbricato.

BOTTA, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palumbo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica apportata risulta così formulato:

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di unità immobiliari emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purché conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

(È approvato).

Poiché ai tre articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa ».

(È approvato).

ART. 4.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ».

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 6.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso delle sole pertinenze di fabbricati rurali, per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del terremoto del 1962.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate nei comuni per i quali sono stati disposti i piani di ricostruzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui ai precedenti commi deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 di cui il deputato Botta ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il primo comma dell'articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 10 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui al comma precedente, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relatore, onorevole Botta, su conforme parere della Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la seguente parola « 10 » con l'altra « 9 ».

GUARRA. Gradirei avere qualche ulteriore chiarimento circa la formulazione dell'articolo al nostro esame.

BOTTA, Relatore. Nel provvedimento per la ricostruzione delle zone terremotate della Valle del Belice abbiamo fissato il limite massimo del contributo per la ricostruzione ad 8 milioni, per un'unità immobiliare destinata ad abitazione di una famiglia fino a cin-

que membri: disposizione quindi identica a quelle che figurano nelle leggi per la ricostruzione delle zone del Vajont. Il medesimo contributo è portato a 10 milioni per un'unità immobiliare composta da quattro a sette vani: anche questa norma corrisponde a quelle fissate in proposito per le zone da ricostruire del Vajont, e così si è raggiunta un'uniformità normativa su questa materia.

Una differenza si registra invece per quanto riguarda le unità immobiliari destinate ad abitazione di famiglie composte da più di cinque membri: mentre nella legge per la ricostruzione delle zone terremotate della valle del Belice il contributo in questione è fissato in 9 milioni, nella legge relativa alla ricostruzione della zona del Vajont è stabilito in 8 milioni.

Accogliendo la modifica suggerita dalla V Commissione bilancio, veniamo a stabilire che questo contributo sia elevato, quanto al suo limite massimo, a 9 milioni per unità immobiliari destinate ad abitazione di una famiglia composta da almeno sei membri, per unità immobiliari costituite da non più di tre vani utili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259 sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui al comma precedente, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del

territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'Ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, con la applicazione della percentuale di incremento dei prezzi annualmente accertata ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti già emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:
« L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica ».

BOTTA, *Relatore*. L'emendamento proposto, trasferendo in quest'articolo quanto già previsto dall'articolo 13 della legge relativa ai danni bellici, offre la possibilità agli uffici preposti alla liquidazione dei contributi, concessi in base a perizie già approvate, di aggiornare e l'importo dei contributi stessi; il coefficiente di rivalutazione è stabilito in base ai dati dell'ISTAT.

Credo che questa disposizione costituisca un'importante ed opportuna innovazione, e pertanto la raccomando all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore:

Dopo le parole: « in base a perizie già approvate » *inserire le parole:* « purché i lavori non siano stati iniziati ».

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho proposto questo subemendamento perché l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo non mi sembra faccia intendere che l'aggiornamento di cui si parla si applica solo nel caso di lavori non ancora iniziati: è opportuno invece precisarlo, altrimenti si creerebbe un contenzioso senza fine.

GUARRA. Mi pare che una precisazione del genere sia profondamente ingiusta. Vi sono infatti alcuni cittadini che, senza attendere l'emissione del decreto di concessione del contributo, ed avendo delle possibilità economiche, hanno chiesto l'autorizzazione ad iniziare i lavori: non vedo perché dobbiamo punire costoro, che hanno dimostrato almeno buona volontà, e privarli di quell'aggiornamento dell'importo del contributo che viene invece concesso a chi ha atteso magari supinamente la concessione del contributo statale.

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento proposto dal Governo: esso, come già rilevato dall'onorevole Sottosegretario, tende ad evitare che si abbia del contenzioso sui lavori già in corso.

A proposito del secondo comma dell'articolo in questione ricordo poi che esso si riferisce ad una situazione particolare, quella del comparto di Ariano, cui si intende provvedere con questo provvedimento: stabiliamo così che l'aggiornamento degli importi ammessi a contributo si applica anche in relazione ai decreti, già emessi, di concessione del contributo, purché i lavori non risultino iniziati alla data del 1° gennaio 1973.

PRESIDENTE. Se mi è consentito esprimere un parere, ritengo — con riferimento al subemendamento governativo — che esso non sia indispensabile, sembrandomi chiaro, in base all'attuale dizione del primo comma dell'articolo, che la disposizione prevista non si applica in caso di lavori già iniziati. Penso inoltre che non sia opportuno introdurre una modifica in una formulazione suggerita dalla V Commissione bilancio: il Governo potrebbe semmai formulare un emendamento a parte, contenente questa precisazione relativa alle opere già in corso, ed inserirlo opportunamente nel dispositivo della legge.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Insisto sul mio subemendamento che, del resto, non altera la sostanza di quanto previsto dal primo comma dell'articolo, ma costituisce solo una precisazione.

GUARRA. In questo modo autorizziamo l'ufficio del genio civile a provvedere all'aggiornamento dei contributi in base a perizie già approvate.

Se non si specifica che la maggiorazione dei contributi è prevista sia per coloro che non hanno iniziato i lavori che per coloro che li hanno iniziati senza aspettare il finanziamento commettiamo una profonda ingiustizia.

Noi non chiediamo una revisione del contributo: quindi non si può parlare di contenzioso, perché i contributi non sono stati ancora concessi. Non chiediamo neppure che vengano aumentati i contributi, ma soltanto che siano ammessi a tale beneficio coloro i quali hanno già iniziato i lavori.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aggiornare vuol dire una cosa precisa, e cioè modificare quanto già disposto.

GUARRA. Ma le perizie sono state effettuate dieci o quindici anni fa e non sono state mandate avanti soltanto per mancanza di fondi; inoltre l'aggiornamento non consiste in una variazione di contributi perché ancora non sono stati concessi.

Non presento un emendamento in proposito, bensì respingo quello del Governo.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chi ha già iniziato i lavori non ha dovuto sostenere per intero gli oneri dovuti agli aumenti dei costi verificatisi negli ultimi dieci mesi.

BOTTA, *Relatore*. Concordo sull'emendamento del Governo.

Ci siamo preoccupati, di evitare la restituzione delle perizie per l'aggiornamento, e quindi la non richiesta di contributi. L'articolo 13 della legge n. 610 del 1966 consentiva un aggiornamento automatico: poi, a seguito del suggerimento della V Commissione, abbiamo modificato l'articolo 9 nel senso di cui il Presidente ha già dato lettura.

C'è un profondo contrasto tra quanto afferma l'onorevole Guarra e l'opinione del Governo: sono favorevole all'orientamento del Governo perché ritengo che chi ha già iniziato i lavori, tra l'altro sostenendo costi più bassi, lo ha fatto a proprio rischio e pericolo.

PALUMBO. Mi rendo perfettamente conto di ciò che ha affermato il rappresentante del Governo e l'onorevole Guarra: però l'emen-

damento proposto significa che, a tutti coloro che hanno costruito in buona fede, noi diamo un contributo non aggiornato e nemmeno riferito alla data in cui sono stati iniziati i lavori. Pertanto, non applicando un criterio di rivalutazione, ci si pone senza dubbio in contrasto con lo spirito della legge che stiamo esaminando. Quindi, per concludere, ritengo che il contributo deve essere aggiornato alla data in cui è iniziata la costruzione.

BOTTA, Relatore. Comprendo perfettamente le ragioni espresse dai colleghi delle zone interessate e che vi sono state delle autorizzazioni che in realtà non dovevano essere rilasciate, ma è chiaro che i lavori iniziati o ultimati in base a quelle autorizzazioni sono stati portati avanti a rischio e pericolo delle persone interessate.

PRESIDENTE. Ritengo che il problema potrebbe essere risolto aggiungendo al primo comma, dopo le parole: « in base a perizie già approvate » le altre: « purché i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973 ».

BOTTA, Relatore. Sono favorevole al subemendamento proposto dal Presidente.

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Aderisco al subemendamento proposto dal Presidente e ritiro quello precedentemente presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento da me proposto all'emendamento presentato dal relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dall'onorevole Botta, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 del testo unificato quale risulta dopo le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area

e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 11 a 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione.

La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

(È approvato).

ART. 12.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 6 della

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

legge 31 maggio 1974, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 13.

Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento sono effettuati a cura e a spese dello Stato.

(È approvato).

ART. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione agli atti tecnici esibiti sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della presente legge la consistenza familiare è riferita alla data del 1° gennaio 1973.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 15 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonché ai pensionati delle predette cate-

gorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C1 e C2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila ».

La V Commissione suggerisce di sopprimere, al secondo comma, le parole: « ai coltivatori diretti, agli artigiani » e « ai pensionati di guerra ».

BOTTA, *Relatore*. Posso concordare sulla eliminazione della menzione dei pensionati di guerra, che per un insieme di circostanze è superfluo ripetere qui, ma non sono favorevole all'eliminazione delle parole: « ai coltivatori diretti, agli artigiani ».

PALUMBO. Non credo che sia opportuna la soppressione di parole suggerita dalla V Commissione bilancio; in questo modo, infatti, si viene a stabilire una discriminazione, nei confronti di certe categorie, non certo apprezzabile dal punto di vista sia economico che morale. Non vedo poi perché le agevolazioni di cui si parla dovrebbero essere concesse ai pensionati appartenenti alle categorie dei prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, e non ai pensionati di guerra.

PRESIDENTE. Il pensionamento di guerra non è legato a un limite di età stabilito: si può essere pensionati di guerra a 20 o a 30 anni, mentre, per quanto riguarda i pensionati delle categorie dei prestatori di lavoro subordinato, esiste un riferimento specifico all'età pensionabile, che è di 60 o di 65 anni.

PALUMBO. Certo, se si fa riferimento all'età pensionabile il discorso può sembrare diverso: ma la condizione di tutti questi pensionati è uguale, per quanto riguarda l'incapacità a lavorare e la posizione economica e sociale. Anche se più giovane, il pensionato di guerra si trova infatti in una situazione di minorazione tale da richiedere appunto la concessione della pensione, e quindi deve poter fruire delle agevolazioni che agli altri pensionati si riconoscono.

GUARRA. Inoltre, anche nelle categorie dei prestatori di lavoro subordinato il pensionamento può avvenire per invalidità, e non per raggiunti limiti di età.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Ai tre articoli successivi non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento per i lavori di riparazione ultimati entro 12 mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro 24 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia ».

(È approvato).

ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro 3 anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione della anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio ».

(È approvato).

ART. 19.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici pre-

visti dagli articoli 1, 18, 20, 21, 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nonché dall'articolo 13 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 500 milioni per l'esercizio 1974;
lire 500 milioni per l'esercizio 1975;
lire 1 miliardo per l'esercizio 1976;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Il relatore Botta ha proposto di sostituirlo con il seguente, accogliendo un emendamento trasmesso dalla V Commissione:

ART. 20.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nonché dall'articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1975;
lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nei seguenti esercizi:

lire 4.500 milioni nell'esercizio 1974;
lire 4.500 milioni nell'esercizio 1975;
lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;
lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;
lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

Gli importi di cui al primo comma, in quanto riferentisi all'edilizia residenziale privata, saranno assegnati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, alle Regioni cui appartengono i Comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onorevole Botta ha presentato, su conforme parere della Commissione bilancio, il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

- lire 9.000 milioni nell'esercizio 1975;
- lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;
- lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;
- lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Botta, su conforme parere della Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Alla concessione dei contributi provengono le regioni del cui territorio fanno parte i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 21.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscriverne nello stato di previsione

del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

- lire 9.000 milioni nell'esercizio 1975;
- lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;
- lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;
- lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

Alla concessione dei contributi provvedono le regioni del cui territorio fanno parte i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Botta, su conforme parere della V Commissione, ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000 milioni, si farà fronte rispettivamente per lire 5.000 milioni a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e per lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio ».

L'onorevole Cirillo ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

CIRILLO. Il testo, preparato dal Gruppo di lavoro nominato dalla Commissione, sul quale si è espressa favorevolmente la V Commissione, prevede una serie di miglioramenti delle norme relative alla ricostruzione nelle zone del Sannio e dell'Irpinia colpite dal terremoto del 1962, e costituisce, per questo aspetto, un provvedimento che va giudicato

positivamente. I miglioramenti introdotti sono il frutto di un lavoro intenso e minuzioso, svolto con l'acquisizione di una approfondita documentazione e l'ausilio di rappresentanti degli enti delle zone colpite e di funzionari statali. Va dato atto al relatore, onorevole Botta, di aver guidato con impegno e competenza questo lungo lavoro, e devo esprimergli per questo il mio apprezzamento e il mio sentito ringraziamento.

Siamo giunti con la maggiore rapidità possibile alla positiva conclusione di questo lavoro anche per la sensibilità dimostrata dal Presidente, e di questo intendo ringraziarlo.

Sono da sottolineare, tra i miglioramenti introdotti, l'aumento del contributo da cinque a otto milioni, con l'aumento a nove milioni per le famiglie con sei o più componenti, per fronteggiare, anche se non completamente, l'aumento dei costi delle costruzioni, equiparando così la normativa a quella più favorevole esistente nella legislazione per il Belice e il Vajont; l'aumento del contributo agli stessi limiti per le case rurali la cui ricostruzione è finanziata per il settanta per cento della Cassa per il mezzogiorno, che era rimasto a 3-5 milioni; la ricostruzione anche delle sole pertinenze rurali, quando non sia stata danneggiata l'abitazione; la concessione di contributi per la ricostruzione in caso di trasferimento dell'abitato, indipendentemente dal danno; il miglioramento del trattamento per i fabbricati adibiti ad attività artigianali, commerciali e professionali; la spesa a carico dello Stato per l'attuazione dei piani di risanamento; l'aggiornamento d'ufficio della perizia per le pratiche già approvate dal provveditorato alle opere pubbliche, allo scopo di fare usufruire dell'aumento del contributo con il minor ritardo possibile nella emanazione dei decreti di concessione; lo snellimento nella assegnazione delle aree per la ricostruzione, con il superamento di procedure che hanno bloccato per anni la ricostruzione in molti comuni; la semplificazione della procedura per il pagamento degli stati di avanzamento e all'atto del completamento dei lavori. Resta però in questo provvedimento un grave limite, quello del finanziamento.

L'entità dei danni provocati dal terremoto e il fabbisogno finanziario per la ricostruzione in base alla legge n. 1431 e successive modificazioni, e, a fronte, la scarsità dei finanziamenti finora deliberati, erano richiamati nella relazione che accompagnava la proposta di legge n. 498, di cui sono primo firmatario, nonché nella relazione che accompagna la proposta di legge dell'onorevole Vetrone.

Al gruppo di lavoro, il provveditorato alle opere pubbliche ha fornito dei dati, dai quali risulta che vi sono, già approvate, 13.000 pratiche per le quali, tenuto conto dell'aumento dei prezzi e quindi del contributo, è necessario un finanziamento di 100 miliardi. Altre 4.700 pratiche sono in corso di approvazione per complessivi 37 miliardi. Vi sono ancora 28.000 pratiche da istruire, ma si ritiene che si debbano finanziare per un importo forse di 180 miliardi.

Le opere pubbliche da ricostruire o riparare ammonterebbero, insieme alle spese per espropriazioni a 25 miliardi.

Con lo stanziamento concesso dal Governo, suddiviso in cinque miliardi per le spese pubbliche e quarantacinque per la ricostruzione delle abitazioni private, si possono finanziare meno della metà delle pratiche approvate, in cinque anni.

Considerando l'aumento del contributo, conseguentemente all'aumento dei costi, con tale stanziamento si potranno costruire meno abitazioni di quante se ne sono ricostruite con l'uguale stanziamento del precedente quinquennio. La prospettiva del completamento della ricostruzione, a dodici anni di distanza dal terremoto, viene così allontanata ulteriormente.

È significativo che la stessa Commissione bilancio, nell'esprimere il parere su questo testo, ha voluto mettere in rilievo « che lo stanziamento complessivo di 50 miliardi è largamente insufficiente rispetto al fabbisogno della ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio ».

L'esigenza di uno stanziamento più adeguato è stata prospettata e argomentata anche dalla rappresentanza degli enti locali e della regione Campania, ricevuti anche da membri della Commissione; ma il Governo non si è mostrato sensibile di fronte a questo problema.

Per questo grave limite, pur sottolineando il fatto positivo dei miglioramenti introdotti nella normativa, non possiamo approvare questo provvedimento, e dichiariamo pertanto la nostra astensione.

VETRONE. Il Governo e tutti i componenti della Commissione sono riusciti, con grande senso di responsabilità, a formulare un testo che giudichiamo positivo ma con un difetto: il finanziamento.

Pur lamentando questa carenza ed auspicando che i finanziamenti possano essere incrementati, perché solo così si può dare una

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

vera soluzione al problema della ricostruzione, dichiaro il voto favorevole mio e di tutto il gruppo democratico cristiano.

Desidero, infine, rivolgere un vivo ringraziamento all'onorevole Botta che ha dato il suo impegno determinante per trovare un consenso generale sulla formulazione del testo che ci accingiamo ad approvare.

GUÀRRA. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento. Evidentemente i 45 miliardi di lire previsti per la ricostruzione delle unità immobiliari dei privati e i 5 miliardi di lire per la ricostruzione delle opere pubbliche non rappresentano la soluzione del problema, ma rappresentano pur sempre uno sforzo notevole nell'attuale situazione del bilancio dello Stato italiano, che noi apprezziamo.

È chiaro che tutto ciò non rappresenta la soluzione del grave problema della ricostruzione e soprattutto di quello che fu promesso con la legge n. 1431 alle popolazioni colpite dal sisma del 1962.

Lo Stato ha compiuto un notevole sforzo e noi riconosciamo questo impegno, però nello stesso tempo dobbiamo dire che alla ricostruzione edilizia deve far seguito l'intervento dello Stato per quelle opere necessarie sia per il rinnovamento dell'agricoltura, sia per quegli insediamenti industriali che possono trovare vita in quelle zone. La rinascita tanto auspicata non si ha soltanto con la ricostruzione del patrimonio edilizio, ma con la creazione sul posto di quelle attività di lavoro che tratterranno i lavoratori e ci auguriamo, in un giorno non molto lontano, faranno tornare in patria i nostri lavoratori all'estero.

Per concludere, desidero rivolgere un ringraziamento particolare all'onorevole Botta per tutto quello che ha fatto in questa occasione, e per quello che farà in futuro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22, di cui è stata data precedentemente lettura, nel testo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Propongo di assumere come titolo del testo unificato del disegno e delle proposte di legge il titolo del disegno di legge n. 2682.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Santalco: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Santalco: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 », già approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

Comunico che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2682); e proposte di legge Cirillo ed altri: « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (498); Vetrone: « Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (2225);

in un testo unificato e con il titolo: « Provvidenze per il completamento della ricostru-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

zione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »:

Presenti	28
Votanti	19
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Bargellini, Beccaria, Benedikter, Botta, Calveti, Cusumano, Giglia, Guarra, Lapenta, Luraschi, Matta, Pa-

dula, Palumbo, Perrone, Pica, Prearo e Vetrone.

Si sono astenuti:

Cirillo, Busetto, Carrà, Vetrano, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Sbriziolo De Felice Eirene e Todros

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO